

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

27 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 27 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, CCSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO, AMATI, HERMANIN E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4286

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare concernente:
 Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di
 pozzolona sita in località "Radicelli" del Comune
 di Roma, a favore della Ditta MATTIONI Antonio.



primo di autorizzazione allegata

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

DELIBERA

all'unanimità, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione Consigliare

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA l'istanza 21.12.1995 della Ditta MATTIONI Antonio, registrata in data 18.01.1998 al n. 2397, di protocollo presso il Comune di Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di nuova cava di pozzolana in località "Radicelli" del Comune di Roma, su terreni di proprietà della Società QUATTRO A. S.r.l., distinti al N.C.T. del comune di Roma al foglio degli allegati n. 1.285, particelle n. 527/p e 529/p, per una superficie complessiva di circa Ha 5.40.00 (ettari cinque, centiare quaranta e are zero), con allegata documentazione di rito prevista dall'art. 15 della L.R. 05.05.1993, n. 27;
- VISTO l'atto di acquisto del terreno da parte della Società Quattro A. S.r.l. con atto del notaio Elio Borromeo 14.07.1988, rep. 63.385 racc. 20.249 registrato a Roma il 01.08.1988, al n. 38.110, Serie I V;
- VISTO il contratto di affitto condizionato 11.12.1995, con il quale la Società QUATTRO A. S.r.l. concede in locazione i suddetti terreni alla Ditta Antonio MATTIONI, e che dovrà essere perfezionato con atto definitivo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- VISTA la L.R. 27/93 ed in particolare l'art. 38, comma 3, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove cave;
- VISTO il parere favorevole all'apertura dell'attività estrattiva da parte della Ditta Mattioni Antonio citata, espresso dalla Conferenza di servizi tenutasi il 06.07.1998, presso il Palazzo della Regione Lazio, sito in Roma a Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Piano 12, con le prescrizioni appresso elencate:
- 1) l'autorizzazione all'apertura della cava è subordinata al Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica di Roma; a tal fine, la ditta effettuerà dei saggi preventivi sotto la direzione della Soprintendenza medesima;
 - 2) l'esercizio dell'attività estrattiva quale sarà autorizzata dal Consiglio Regionale del Lazio, è subordinato alla stipula della convenzione fra l'esercente e il Comune di Roma. In quella sede l'esercente produrrà la documentazione integrativa richiesta dal Comune;
 - 3) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto al Comune di Roma l'attestato rilasciato dal perito demaniale in ordine agli usi civici.
- VISTO la nota 17.02.1998, n. 514, del Dipartimento X - Politiche della Qualità della Vita, del Comune di Roma, da cui risulta che il terreno distinto al foglio degli allegati n. 1.285, particelle n. 527/p e 529/p del N.C.T. del Comune di Roma, ricade in Zona H, sottozona H1;


- VISTA la nota prot. n. 15769 in data 07.11.1996, con la quale il Corpo Forestale dello Stato, coordinamento Provinciale di Roma, ha comunicato che l'area di cava non risulta essere boscata, né olivetata, che non è stata percorsa da incendio e che è sottoposta a vincolo idrogeologico, in quanto nel Comune di Roma le operazioni di imposizione del vincolo non sono mai state concluse e che pertanto l'intera area è da ritenersi vincolata ai sensi dell'art. 182 delle norme transitorie del R.D.L. 3267/23;
- VISTO il parere favorevole dell'Ufficio VIA in ordine al progetto di cava, espresso con nota n. 5838 del 31.07.1998 allegato alla conferenza di servizi tenutasi il 06.07.1998;
- VISTA la nota del 09.07.1999, prot. n. 7368, dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Settore 71, ufficio VI, allegata alla documentazione della Conferenza dei Servizi del 06.07.1998, con la quale si prescrive alla Ditta, in relazione ai problemi idrogeologici, quanto segue:
- qualora si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico durante l'esecuzione dei lavori o in seguito, la Ditta Mattioni Antonio si impegna a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- VISTO il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica di Roma, espresso con la nota del 24.09.1998, prot. n. 27.168;
- CONSIDERATO che la suddetta destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di cava, in base all'art. 38, 4° comma, della L.R. 05.05.1995, n. 27, per la superficie di Ha. 5.40.00. come sopra specificato;
- VISTO il computo metrico estimativo della Ditta Mattioni Antonio, datata 21 novembre 1995, a firma del P.J. Bardini Marcello, compreso nel progetto di recupero ambientale, dal quale risulta l'importo di £. 48.000.000 per la sola sistemazione agronomica dell'area oggetto di cava;
- VISTA la L.R. n. 11/97 con la quale sono state modificate le competenze della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, di cui all'art. 11 della L.R. n. 27/93, con sottrazione del parere sulle pratiche di cava;
- VISTA la L.R. n. 14/98 con la quale sono state ripristinate le competenze della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive così come prevedeva in precedenza l'art. 11 della L.R. n. 27/93;
- VISTA la Legge n. 241/90 e la L.R. n. 57/93, "Norme generali per lo svolgimento del provvedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- PRESO ATTO che la domanda con gli allegati di rito è stata sottoposta a parere della C.R.C. nelle sedute del 16.12.1996 e 27.02.1997, in quanto fornita di sufficienti elementi istruttori;
- PRESO ATTO che la C.R.C. non ha espresso il richiesto parere sull'istanza citata nel termine di gg. 50, come previsto dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 27/93, in entrambe le circostanze evidenziate;
- VISTA la decisione della Giunta Regionale del 16.02.1999, con la quale, per pratica analoga è stato deliberato di acquisire il prescritto parere della C.R.C.;
- RITENUTO di dover richiedere per tutte le pratiche similari il parere della Commissione Regionale per le Attività Estrattive al fine di assicurare posizioni paritetiche ed uniformi nell'ambito di istanze identiche;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 38, 3° comma della L.R. 27/93 anche questa Amministrazione concorda sul preminente interesse socio-economico sovrazonale all'apertura della nuova cava, come da relazione 05.05.1999 allegata;

- CONSIDERATO che la Conferenza dei servizi del 06.07.1998 ha formulato il parere regionale favorevole all'apertura della cava e dichiarato approvato il progetto presentato, con le prescrizioni degli enti competenti e può considerarsi, in via istruttoria, atto procedimentale conclusivo della pratica in questione;
- CONSIDERATO che l'istanza, con tutti gli allegati di rito ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva nella seduta del 06.05.1999, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 13.11.1998;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) La Ditta MATTIONI Antonio, con sede in Roma, a Via Fontanellato n. 44, C.F. MTT NTN 26S07 H501V, è autorizzata, ai fini della L.R. 05.05.1993, n. 27, ad esercire la cava di pozzolana, sita in località "RADICELLI" del Comune di Roma, sui terreni distinti nel N.C.T. al foglio degli allegati n. 1285, particelle n. 527/p e 529/p, dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi, per la durata di anni sette e sull'area di Ha 5.40.00.
- 2) La citata Ditta Mattioni Antonio nell'esercitare l'attività di cava dovrà osservare il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato alla documentazione esaminata dalla Conferenza di servizi tenutasi in data 06.07.1998 e che fa parte integrante della presente delibera, nonché le prescrizioni impartite.
- 3) La Ditta Mattioni Antonio è obbligata, per i problemi di carattere idrogeologico, ad attuare le disposizioni evidenziate in premessa, con l'impegno a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo.
- 4) L'autorizzazione è subordinata alla stipula della convenzione tra la ditta Mattioni Antonio e il Comune di Roma, che dovrà essere stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della presente autorizzazione ed alla consegna, presso gli uffici regionali, di copia autentica del contratto di affitto definitivo del terreno di cava;
- 5) In sede di convenzione la Ditta Mattioni Antonio dovrà produrre la documentazione richiesta dal Comune di Roma.
- 6) In caso di mancata stipula della convenzione di cui ai precedenti punti 3 e 4, o del contratto definitivo di affitto del terreno di cava, il presente atto sarà revocato.
- 7) Prima dell'inizio dei lavori la Ditta Mattioni Antonio dovrà produrre al Comune l'attestato rilasciato dal perito demaniale in ordine agli usi civici.
- 8) I lavori di recupero ambientale dell'area di cava devono eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 27/93, in modo da procedere alla coltivazione della pozzolana parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente sfruttata.
- 9) Prima di iniziare i lavori di scavo la ditta Mattioni Antonio è tenuta a versare, mediante polizza fideiussoria, la somma di £. 558.900.000, a garanzia del recupero ambientale di cava, come appresso specificato:

 *[Illegible handwritten text]*

a) per ritombamento:	£.	357.000.000
mc. 210.000 x 1.700 £/mc.	£.	48.000.000
b) per sistemazione agronomica	Totale	£. 405.000.000
		£. 60.750.000
c) per spese generali e imprevisti 15% =	Totale	£. 465.750.000
		£. 93.150.000
d) per IVA 20%		£. 558.900.000
Totale importo della garanzia per il recupero ambientale di cava		

(Diconsi lire cinquecentocinquantomilioni novacentomila)

La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini di attività di cava.

- 10) La Ditta Mattioni Antonio è tenuta a trasmettere copia della polizza fideiussoria di £. 558.900.000, - che sarà stipulata a favore del Comune di Roma, all'Assessorato Regionale S.E.A.P. (Roma - Via R. Raimondi Garibaldi, 7) insieme alla denuncia di esercizio di cui all'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 - Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave -, modificato dal combinato disposto dell'art. 20, comma 11 e 14, del D. Lgs. 25.11.1996, n. 624.
- 11) Il Comune di Roma è tenuto a trasmettere copia della convenzione prevista dall'art. 17 della Legge Regionale 27/93 entro centotrenta giorni dalla data di notifica della presente delibera.
- 12) Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertata situazione di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave) derivante da imprevisti geologici o petrografici.
- 13) Copia della presente delibera con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla Ditta Mattioni Antonio e al Comune di Roma.

Gli altri allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione sono in visione presso l'Ufficio Cave - Assessorato S.E.A.P. della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi, 7.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente atto deliberativo sarà pubblicato sul B.U.R.L.

Tam/

R. PIZZINI